

N. R.G. 59169/2016

**TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del G.O.P. avv. Francesco Paolo Mansi, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA EX ART. 702 BIS C.P.C.

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 59169/2016 promossa da:

----, (C.U.I.:----), nata in Cina il ----.1984, con il patrocinio dell'avv.to DI GIOVANNI JACOPO ;

RICORRENTE

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA;
RESISTENTE-CONTUMACE**

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con ricorso depositato in via telematica il 02.08.2016 la sig.ra ----, cittadina cinese, ha impugnato il provvedimento di rigetto emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma - adita ai fini di ottenere il riconoscimento dello *status* di protezione internazionale - assumendo l'erroneità della valutazione della propria vicenda personale ed ha richiesto il riconoscimento dello *status* di rifugiato o, in subordine, il riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria o, in via ancor più gradata, il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il provvedimento di rigetto, emesso dalla predetta Commissione territoriale in data 18.04.2016, è stato notificato alla ricorrente il 19.07.2016. Il ricorso risulta, pertanto, tempestivamente proposto.

Il Ministero, pur avvisato, non si è costituito nel giudizio.

Acquisita documentazione ed espletata l'attività istruttoria (audizione della ricorrente) la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va rilevato che risultano ininfluenti le censure svolte dal ricorrente in relazione ai pretesi vizi di valutazione e motivazione in cui la Commissione territoriale sarebbe incorsa, posto che si deve escludere la natura impugnatoria del ricorso introdotto ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 25/08, non assumendo il presente giudizio natura di gravame né di annullamento di un atto amministrativo, bensì di accertamento di *status*, ancorché venga richiesta quale condizione di procedibilità il previo ricorso in sede amministrativa.

In ordine alla richiesta principale formulata dal richiedente, poi, va ricordato che ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.07.1951, ratificata dall'Italia con Legge 24.07.1954 n. 722, modificata dal protocollo di New York

del 31.01.1967 ratificato dall'Italia con Legge del 14.02.1970 n. 95, “è riconosciuto rifugiato colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese”.

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. f del decreto legislativo 28.01.2008 n. 25 è considerato ammissibile alla protezione sussidiaria il “cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati timori che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del decreto legislativo 19.11.2007 n. 251, il quale non può o, a causa di tale rischi, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese” e, ai sensi del predetto art. 14 del D.Lgs. 251/07 sono considerati danni gravi: “a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.

Dal punto di vista processuale incombe al richiedente l'onere di allegare compiutamente le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della domanda e di assolvere, nei limiti del possibile, al relativo onere probatorio; subentrano a completamento della disciplina della prova nella materia *de qua* ampi poteri ufficiosi del Giudice, attivi ed integrativi, ai fini dell'accertamento delle condizioni che possano consentire al richiedente di godere della protezione internazionale spettando al Giudice in definitiva valutare l'esistenza delle condizioni poste a base delle misure tipiche e della misura residuale del permesso umanitario, avuto riguardo sia al potere – dovere d'indagine scandito dal D.lgs. n. 25 del 2008, art. 8 comma 3, che alla credibilità delle dichiarazioni del richiedente, da valutarsi secondo i criteri contenuti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.

Ciò premesso deve rilevarsi che la ricorrente ha dedotto di provenire dalla Cina e di essere giunta in Italia il 30 agosto 2015.

In particolare la sig.ra ----, innanzi la Commissione Territoriale, ha dichiarato di essere nata a Henan, in provincia di Xinyang e di avervi vissuto fino al 2011, quando si è trasferita a Guangdong per lavoro; di essere di etnia han e di essere cristiana evangelica della Chiesa di Yin Xin Cheng.

In relazione all'itinerario del suo viaggio, la ricorrente ha riferito di essere partita il 29 agosto 2015 e di aver raggiunto Roma con un volo aereo, con scalo ad Hong Kong.

In relazione alla sua situazione familiare e personale, la ricorrente ha dichiarato di avere entrambi i genitori ancora in vita; di avere un fratello minore; di essere sposata dal 2003 e di avere una figlia; di aver studiato in un istituto tecnico e di aver lavorato in aziende di commercio estero quando si trovava nel suo Paese di origine.

Invitata dalla Commissione ad illustrare le ragioni che l'avessero indotta ad abbandonare la Cina, la sig.ra -- -- ha raccontato: <<vorrei spiegare prima perché sono credente e poi perché sono andata via. Mi sono diplomata nel 2001 e sono andata a cercare un lavoro. In Cina è difficile avere un lavoro fisso e facevo

molta fatica ad andare avanti sentendo tanta pressione perché ero stanca e avevo paura di perdere il lavoro. Al tempo ero atea anche se nel frattempo mi sposavo e avevo una bambina che mi faceva stare meglio. Avevo anche problemi di salute e mi occupavo della casa. Mi sentivo come se non volessi più vivere. Un giorno una collega dove lavoravo mi annunciò il vangelo e cominciai a credere e a frequentare le riunioni di culto. Da allora seppi che gli esseri umani sono stati creati da Dio e nel mio cuore sentii pace e gioia. Ho iniziato a frequentare i culti. Dopo 8 anni, nel 2013 sono stata arrestata durante una delle riunioni della nostra chiesa domestica e in quell'occasione avevamo un predicatore dell'Australia rimanendo con noi 3 giorni e al 4 giorno era andato via. Eravamo rimasti noi 6 che stavamo in riunione, era mattina, verso mezzogiorno e abbiamo sentito bussare alla porta e ha aperto il nostro predicatore cinese e sono entrate circa 10 persone molto violente che ci chiedevano cosa facevamo sapendo che tempo prima c'era stata un predicatore americano alcuni mesi prima. Queste persone ci hanno presi tutti e ci hanno sbattuto la testa contro il muro. Hanno preso le cose che erano in casa, soprattutto Bibbie e altri materiali e siamo andati in Commissariato dividendoci per interrogarci. Io sono stata interrogata da tre uomini che mi chiesero cosa ci aveva predicato quello straniero. Io risposi che predicava la Bibbia e lui ci disse che così facendo volevamo sovvertire la sicurezza della Nazione. Io non conoscevo prima che in Cina ci fossero problemi con la fede. Quando ho detto che leggevamo solo la Bibbia non mi hanno creduto e hanno cominciato a picchiarmi e a darmi calci e alle loro domande sulla congregazione non ho più risposto. Hanno cominciato a minacciarmi dicendo che se non avessi parlato i miei familiari avrebbero avuto conseguenze e che quelli che come me facevano queste riunioni restano tanto in carcere e io ebbi molta paura. Mi contestavano due aspetti, il fatto di riunirci come Chiesa domestica e che erano venuti dei predicatori stranieri, cosa che io non ho ammesso fino in fondo. Fino alla sera quando mi hanno tolto i vestiti lasciandomi solo la biancheria intima davanti a uomini e mi hanno detto che se era vero che credevo e se non parlavo, mi avrebbero spogliato della biancheria mettendo le mie foto su internet nuda.... Mi hanno detto cose molto volgari e siccome io ho un problema di salute che svenivo frequentemente quel giorno sono svenuta. Dopo che avevo aderito alla Chiesa la mia malattia era molto diminuita. Io ho pregato e non potevo denunciare altre persone e ho chiesto la guida di Gesù e il giorno dopo hanno cominciato ad interrogarmi dicendomi che ero una stupida. Sono rimasta lì più di 24 ore e sono uscita grazie a mio marito perché aveva pagato 30mila yuan. Non sono stata arrestata altre volte, ma sono andata a casa per riposarmi. Poi sono stata licenziata dal lavoro perché una collega mi ha detto che la polizia era andata a parlare con il capo del posto dove lavoravo. Nel frattempo non potevamo più incontrarci nel posto dove ci incontravamo prima perché la polizia ci aveva scoperti, io ero a casa e gli altri fratelli non mi contattavano perché avevano saputo che ero stata arrestata. Tutto questo fino ad agosto 2014 quando una sorella di comunità mi propose di andare a trovare una sorella anziana che stava male. Io ero preoccupata ma alla fine decisi di andare. Mentre stavo lì dopo una ventina di minuti bussavano alla porta dicendoci di controllare i nostri certificati di residenza: erano in 2 e io avevo paura rifugiandomi in bagno e non riuscendo a sentire quello che dicevano. Sono andati via dopo 10 minuti e quando uscii l'anziana sorella mi disse di scappare perché sarebbero tornati a vedere se facevano l'incontro religioso. Probabilmente era stata denunciata dalla nuora che è buddista. Io sono andata via scendendo le scale sapendo che la polizia prendeva l'ascensore e sapevo di non tornare a casa perché venivano a

controllarmi, minacciandomi che se avessero scoperto che ero andata alle riunioni mi avrebbero arrestata. Così mi sono nascosta a casa di un'altra sorella e mio marito grazie al suo lavoro che faceva affari, è venuto a sapere che cosa mi era successo e si era arrabbiato. Sono rimasta in quella casa qualche mese e poi attraverso quella sorella dove stavo mi consigliò di partire non potendo più rimanere in Cina, ma io non volevo andarmene perché la mia vita in Cina non era male>>. Alla domanda della Commissione sui suoi timori in caso di rimpatrio, l'istante ha risposto: <<se tornassi mi arresterebbero e mi processerebbero sicuramente. Quando sono arrivata qui sono andata su dei siti che in Cina sono censurati e ho visto che in Cina i cristiani sono perseguitati e mi accuserebbero di avere contatti con l'estero>>. Alla domanda della Commissione su cosa le avesse fatto scegliere quella Chiesa in particolare, la ricorrente ha risposto: <<in Cina ci sono chiese nazionali e chiese domestiche. In quella nazionale per parecchio tempo sono stata volontaria ma le persone erano molto fredde. Quando sono arrivata in quella domestica ho sentito la guida di Dio e mi sembrava di vedere l'azione di Dio e la sua esistenza, fra le persone che frequentavo c'era amore>>. Invitata dalla Commissione a descrivere in quale modo facesse il Battesimo, la richiedente asilo ha riferito: <<a me sarebbe piaciuto battezzarmi in una chiesa domestica ma mi sono battezzata in una Chiesa nazionale, avendo fatto un corso molto semplice e il giorno di Natale il pastore vestito con una veste ha preso dell'acqua e me l'ha messa sulla fronte ha detto una frase e poi è finito>>. Alla richiesta della Commissione di spiegare come diffondesse il Vangelo nella Chiesa domestica, la sig.ra --- ha dichiarato: <<i nostri incontri non erano pubblici e neanche le predicazioni del Vangelo. Potevamo predicare solo agli amici degli amici e prima cercavamo di capire se quelle persone erano ben disposte o no. Se avevano delle difficoltà pregavamo per loro>>. Alla domanda della Commissione su quale fosse la minaccia del Governo nei suoi confronti, la ricorrente ha risposto: <<mi dissero che fare quello che facevo io ero contro la sicurezza nazionale e che se avessi continuato anche l'attività di mio marito ne avrebbe risentito>>.

Nel corso dell'audizione innanzi al Giudice la ricorrente ha riportato sostanzialmente lo stesso racconto in relazione alle motivazioni che l'avrebbero indotta ad espatriare, precisando che faceva parte di un gruppo evangelico chiamato "sola fidae" quando si trovava in Cina. Alla specifica domanda del Giudice sulle sue preoccupazioni in caso di rientro in Patria, la richiedente asilo ha risposto: <<in caso di rimpatrio temo di essere arrestata in quanto la politica repressiva nei confronti dei cristiani si è ultimamente inasprita>>.

Le preoccupazioni espresse dalla ricorrente a fondamento della domanda di protezione internazionale si sostanziano nel timore di subire restrizione della propria libertà personale da parte delle autorità governative del Paese di origine, che perseguitano gli aderenti ai movimenti religiosi evangelici e cristiani di cui essa fa parte. Il racconto della sig.ra ----- non può considerarsi del tutto credibile in quanto risulta privo di elementi specifici rispetto ad elementi fondamentali della storia.

La sig.ra ---- ha riferito di non sapere che il culto cui aveva aderito era osteggiato dalle autorità cinesi e di esserne venuta a conoscenza solo in un secondo momento. Tale dichiarazione, peraltro, non trova conferma nelle fonti consultate dal Tribunale che danno conto, invece, di un'attività di repressione molto severa, da parte delle Autorità Statuali, contro i culti cristiani (cfr. Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, China: The Church of Almighty God (Quannengshen), also known as "Eastern Lightning," including its leaders,

location and activities attributed to it; treatment of members by authorities (March 2013-September 2014), 16 October 2014, CHN104965.E, available at: <http://www.refworld.org/docid/546492804.html> [accessed 5 April 2018]). Va poi rilevato che in merito all'ultimo anno trascorso nelle diverse case di una sua consorella, in cui si sarebbe continuamente spostata per sfuggire all'intervento della Polizia, nulla è stato specificamente riferito. Quanto all'attendibilità intrinseca, è utile rilevare come le linee guida UNHCR sulle richieste di protezione internazionale fondate sulla religione (Linee guida n. 6) sottolineano, come per religione si intenda "il credo o la fede", l'"identità" o "il modo di vivere" (punto 5) e come, proprio in merito alla valutazione di credibilità, le informazioni debbano riguardare le esperienze religiose individuali, raccolte attraverso la descrizione di dettagli relativi al momento della conversione, ai luoghi e ai modi del culto, ai rituali impegnati, al significato della religione per la persona ed ai valori che lui o lei crede che la religione abbracci (punto 28).

La generica descrizione degli accadimenti e la assoluta carenza di prova in ordine ad eventi a valenza persecutoria diretti nei confronti della ricorrente rileva ai fini della complessiva valutazione circa il riconoscimento dello status di rifugiato. Inoltre la mancanza di prove circa il rischio attuale e concreto di subire un'effettiva punizione lesiva dell'incolumità della richiedente asilo, escludono la possibilità di ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato.

Dirimente appare la circostanza riferita secondo la quale sarebbe stata arrestata nel 2013 salvo poi ottenere regolarmente il passaporto per l'espatrio nel 2015. E' notorio che in Cina l'arresto per motivi religiosi preclude di fatto, la possibilità di ottenere un passaporto per l'espatrio e la circostanza giustificativa resa al Giudice secondo la quale avrebbe ottenuto il passaporto poiché richiesto nella città in cui lavorava e non in quella dove era nata non è assolutamente convincente.

Può tuttavia essere accolta la domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria poiché ci sono fondati motivi di ritenere che se la ricorrente ritornasse nel Paese d'origine correrebbe un effettivo rischio di subire un grave danno, potendo subire gravi ripercussioni legate al suo credo religioso. Il racconto relativo alla sua fede religiosa, supportato anche dalla documentazione prodotta, appare veritiero e connotato da un sufficiente grado di verosimiglianza; la condizione di chi si sente a tutti gli effetti una persona onesta e teme, allo stesso tempo, eventuali ritorsioni da parte delle Autorità per la semplice adesione ad un credo religioso, anziché per la commissione di illeciti di qualsiasi natura, rileva un sistema viziato che comprime e limita le libertà civili e l'umana dignità e tale stato non può che essere tutelato. Dalle notizie giornalistiche e dai rapporti di organizzazioni internazionali emerge, inoltre, un quadro di pesante repressione delle istituzioni cinesi verso i gruppi religiosi non riconosciuti. Il rapporto di Amnesty International 2017-2018 conferma: <<A giugno, il Consiglio di stato ha approvato la revisione dei regolamenti sulle questioni religiose, destinata a entrare in vigore il 1° febbraio 2018. Le disposizioni hanno decretato un ampio controllo dello stato su ogni aspetto della pratica religiosa e hanno esteso i poteri delle autorità a tutti i livelli di governo per monitorare, controllare e potenzialmente punire le pratiche religiose. Le norme riviste, che hanno enfatizzato la sicurezza nazionale con l'obiettivo di limitare "infiltrazioni ed estremismo", potevano essere usate per sopprimere ulteriormente il diritto alla libertà di religione e di credo, specialmente per i buddisti tibetani, i musulmani uiguri e le chiese non riconosciute....Le autorità hanno continuato a impiegare la "sorveglianza residenziale in una località designata", una forma di detenzione segreta in incommunicado, che ha consentito alla polizia di trattenerne le persone

per un massimo di sei mesi al di fuori del sistema di detenzione ufficiale, senza accesso a un avvocato di loro scelta, alle loro famiglie o a qualunque altra persona, e ha esposto i sospettati al rischio di tortura e altri maltrattamenti. Questa forma di detenzione è stata usata per limitare le attività dei difensori dei diritti umani, tra cui avvocati, attivisti e praticanti religiosi”.>>.

Ritiene, perciò, il Giudicante che sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria in favore dell'odierna ricorrente, avendo costei descritto una condizione che travalica l'ambito soggettivo ed essendo fondato il timore che, in caso di suo rientro in Cina, la stessa corra un effettivo e concreto rischio di subire un grave danno (arresto o comunque altra forma di privazione della libertà personale).

Infine, considerata la natura e l'oggetto del procedimento, la contumacia del convenuto, la particolare connotazione che assume la regolamentazione delle spese nel caso di ammissione al patrocinio a carico dello Stato, da ultimo, si ritiene opportuno ed equo compensare le spese processuali.

p.q.m.

il Tribunale definitivamente pronunciando, così decide:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del D.lgs. 251/07 e successive modifiche riconosce alla sig.ra ---- (C.U.I.:----), nata in Cina il --- 1984, la protezione sussidiaria, rimettendo all'Autorità amministrativa competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno;
- compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma il 28 dicembre 2018

Il Giudice